



COMUNE DI PREDAIA
PROVINCIA DI TRENTO

**STATUTO COMUNALE
DEL COMUNE DI PREDAIA
(Provincia Autonoma di Trento)**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 52 dd. 28/11/2018

STATUTO DEL COMUNE PREDAIA

INDICE

		pag.
	PREAMBOLO	5
	TITOLO I PRINCIPI	7
Art. 1	Territorio, gonfalone, stemma	7
Art. 2	Principi ispiratori e obiettivi programmatici	7
	TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 3	Principi di autogoverno	8
Art. 4	Metodo democratico	9
Art. 5	Statuto	9
Art. 6	Potestà regolamentare	9
Art. 7	Funzioni	9
Art. 8	Programmazione	10
	TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE E DECENTRAMENTO	10
Art. 9	Nozione	10
Art. 10	Forme associative e organismi di partecipazione	11
Art. 11	Regolamento	11
	CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	12
Art. 12	Richieste di informazioni, petizioni e proposte	12
Art. 13	Partecipazione al procedimento amministrativo	12
	CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	13
Art. 14	Consulte frazionali	13
	CAPO III - REFERENDUM	13
Art. 15	Norme generali	13
Art. 16	Esclusioni	14

Art. 17	Norme procedurali	15
Art. 18	Referendum propositivo e consultivo	15
Art. 19	Referendum confermativo statutario	15
Art. 20	Forum dei cittadini	16
	TITOLO IV ORGANI ISTITUZIONALI	16
	CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	16
Art. 21	Organi di governo	16
	SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	16
Art. 22	Attribuzioni	16
Art. 23	Convocazione	17
Art. 24	Il Consigliere comunale	17
Art. 25	Diritti e doveri dei Consiglieri comunali	18
Art. 26	Il Presidente del Consiglio	18
Art. 27	Gruppi consiliari e Conferenza Capigruppo	19
Art. 28	Commissioni	20
Art. 29	Consigliere delegato	20
Art. 30	Potere di iniziativa	20
	SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE	20
Art. 31	Attribuzioni e funzionamento	21
Art. 32	Composizione	21
Art. 33	Mozione di sfiducia	21
	SEZIONE III - IL SINDACO	22
Art. 34	Attribuzioni	22
Art. 35	Funzioni del Sindaco	22
Art. 36	Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	23
Art. 37	Atti di natura tecnico - gestionale di competenza del sindaco e della giunta	24
	TITOLO V ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	25
Art. 38	Principi	25
Art. 39	Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	25
	TITOLO VI GARANZIE	26
Art. 40	Opposizione e ricorsi	26

Art. 41	Il difensore civico	27
Art. 42	Attivazione dell'istituto	27
	TITOLO VII ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	27
Art. 43	Principi sull'organizzazione del comune	27
Art. 44	Principi sull'azione e sulla gestione del personale	28
Art. 45	Responsabili di servizio	28
Art. 46	Conferimento degli incarichi di responsabile di servizio	29
Art. 47	Incarichi direttivi a funzionari	29
Art. 48	Il Segretario comunale	29
Art. 49	Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso	30
	TITOLO VIII ATTIVITÀ	30
	CAPO I - PRINCIPI GENERALI	30
Art. 50	Enunciazione dei principi generali	30
Art. 51	Convocazioni e comunicazioni	30
Art. 52	Pubblicazione degli atti generali	31
Art. 53	Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	31
	CAPO II - L'ATTIVITÀ NORMATIVA	31
Art. 54	I regolamenti	31
Art. 55	Le ordinanze	31
Art. 56	Sanzioni amministrative	32
	CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	32
Art. 57	Procedimento amministrativo	32
Art. 58	Istruttoria pubblica	32
Art. 59	Regolamento sul procedimento	32
	CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	33
Art. 60	Principi	33
	TITOLO IX CONTABILITÀ E FINANZA	33
Art. 61	Principi	33
Art. 62	Linee programmatiche	34
Art. 63	Programmazione economico-finanziaria	34
Art. 64	Controllo di gestione	34
Art. 65	La gestione del patrimonio	35

Art. 66	Servizio di tesoreria	35
Art. 67	Il revisore dei conti	35
	TITOLO X I SERVIZI PUBBLICI	36
Art. 68	Norme generali	36
Art. 69	Tariffe	36
	TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	36
Art. 70	Revisioni dello statuto	37
Art. 71	Norme transitorie	37
Art. 72	Disposizioni finali	37
Art. 73	Disposizioni di coordinamento per la prima applicazione	37

PREAMBOLO¹

Secondo i vocabolari della lingua italiana, la parola “preambolo” significa la parte di uno scritto o di un discorso che precede la trattazione vera e propria degli argomenti; deriva dal tardo latino “preambulus” che significa “che va innanzi”, quindi una introduzione o una premessa, prima di venire “al sodo”.

Nel caso del primo statuto del Comune di Predaia, la carta più espressiva dell’autonomia comunale, vuole sinteticamente raccontare la cronaca, più che la storia, del percorso che ha portato alla nascita del nuovo Comune di Predaia il 1° gennaio 2015 in base alla legge regionale 24 giugno 2014, n. 1, in conformità ai risultati del referendum consultivo del 13 aprile 2014, domenica delle Palme, fra tutti i cittadini elettori dei Comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres e Vervò a conclusione di un iter iniziato il 10 luglio 2010, pochi mesi dopo l’insediamento delle nuove Amministrazioni comunali elette l’8 maggio 2010.

La storia delle quattordici frazioni che ora costituiscono il Comune di Predaia non viene qui affrontata, ma rimane la base di quella identità “speciale” che ogni frazione, fino al 1927 Comuni autonomi, continua a mantenere inalterata, in quanto l’operazione fusione è soprattutto un fatto amministrativo dal quale, come diceva il motto referendario “Predaia risorse in comune, benefici per tutti” è nato il Comune di Predaia.

Originariamente il processo fusorio interessava i sette Comuni che avevano dato vita come soggetti pubblici al Patto territoriale della Predaia che ha caratterizzato il primo decennio di questo secolo dei territori e delle Comunità in essi insediate di Coredo, Sfruz, Smarano, Taio, Ton, Tres e Vervò coinvolgendo sia i soggetti pubblici che le espressioni di tutte le attività economiche operanti sul quel territorio.

Lungo la strada abbiamo perso Sfruz e Ton ma, forse, abbiamo consolidato una unione a cinque fra gli Amministratori dei Comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres e Vervò che hanno consentito con uno sforzo unitario, il brillante risultato, aldilà di ogni più rosea aspettativa, del referendum del 13 aprile 2014.

Nel primo incontro ristretto del luglio 2010 preso atto della positiva esperienza di collaborazione sovracomunale all’interno del tavolo del Patto territoriale della Predaia, si iniziò a parlare di Unione dei Comuni, una forma “spinta” di collaborazione sovracomunale, antesignana della gestione associata di funzioni e servizi comunali, e della sua possibile alternativa o meglio della sua conclusione: la fusione dei Comuni.

Già dall’autunno del 2010 si diede inizio ad una fase di raccolta dei dati che dovevano fotografare le diverse realtà comunali.

Da subito, meglio a partire dalla primavera 2011 vi fu un coinvolgimento dei vertici dell’apparato burocratico dei sette Comuni per riportare in forma unitaria i dati raccolti e compararli fra di loro.

Già nell’autunno-inverno 2011 la forma istituzionale dell’Unione dei Comuni o dell’Unione dei servizi iniziò a presentare dei limiti e si iniziò a ragionare, coinvolgendo i Consigli comunali su possibili alternative.

Il rinnovo anticipato dell’Amministrazione comunale di Coredo non rallentò comunque il processo in atto e all’indomani delle elezioni comunali coredane dell’autunno 2012, la fusione divenne una prospettiva sulla quale nettamente virare.

¹ Testo redatto da Giuseppe Negri

Già Ton era uscito dal confronto che si fece sempre più serrato sulla base di un primo documento che metteva tutti davanti alle due soluzioni, ritenendole però fra di loro alternative, con una convergenza più che maggioritaria favorevole ad impegnarsi per la fusione.

Il 14 febbraio 2013 Sfruz si sfilò definitivamente e le cinque Amministrazioni rimaste iniziarono una fase di approfondimento e di lavoro con la prospettiva di giungere alla fusione dei Comuni prima del rinnovo delle Amministrazioni comunali previsto per il maggio del 2015.

Dopo un primo passaggio nei Consigli comunali con la prospettiva della fusione, si iniziò una serrata fase di confronto sia tecnico che politico per addivenire alla consultazione referendaria della popolazione, tappa indispensabile ed obbligatoria. Si è proceduto sulla base di un progetto e di una serie di accordi chiari e puntuali soprattutto per gli aspetti amministrativi che consentirono a tutti gli Amministratori di affrontare la delicata fase del confronto con i rappresentanti delle società civile e del mondo dell'associazionismo e del volontariato e poi tutta la popolazione. Su tale presupposto per affrontare il documento finale, si sono espressi all'unanimità tutti i cinque Consigli comunali. Da quel momento partì l'esaltante fase della presentazione della fusione "a freddo" ai nostri cittadini.

L'inverno 2014 è stato quindi dedicato al confronto ampio e partecipato con tutte le espressioni della società civile e del volontariato prima, e, con la popolazione poi, di tutte le 14 realtà frazionali, prologo indispensabile per portare a casa la fusione.

Fusione che è risultata agevolata da alcuni processi "fusivi" che avevano caratterizzato, con ampio anticipo rispetto ai processi amministrativo-politici, alcune realtà del mondo economico e del mondo del volontariato (es. Casse Rurali e società sportive in primis), magazzini frutta (Melinda). Accanto a queste realtà dobbiamo aggiungere processi di collaborazione sovracomunale fra tutte le realtà economiche all'interno del patto territoriale oltre ai consolidati rapporti di collaborazione con riferimento al piano giovani Terre di Mezzo che interessava tutti i Comuni della Predaia ed il mondo dei giovani.

La giornata del 13 aprile 2014 merita di esser ricordata anche con specifica previsione statutaria per fare memoria e racchiudere in una data un processo che ha esaltato la partecipazione popolare e che è il giusto preambolo per far nascere, in stile quasi cavouriano, il cittadino di Predaia che acquisisce una nuova identità conservando la propria precedente storia identitaria dalla quale deve originare questo nuovo processo che senza abbattere i campanili si apre a nuovi orizzonti.

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

Territorio, gonfalone, stemma

1. Il Comune di Predaia è stato istituito con Legge regionale n. 1 del 24 giugno 2014, a decorrere dal 1 gennaio 2015, a seguito degli esiti del referendum popolare di data 13 aprile 2014 per la fusione dei Comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres, e Vervò.
2. Il Comune di Predaia è costituito dalle circoscrizioni territoriali degli ex Comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres, e Vervò. Il Comune di Predaia confina con i territori dei comuni di Ton, Sfruz, Sanzeno, Ville d'Anaunia, Denno, Romeno, Amblar-Don, Cortaccia sulla Strada del vino (BZ) e Termeno sulla Strada del vino (BZ).
3. La sede legale del Comune di Predaia è situata nell'abitato di Taio, che costituisce il capoluogo del Comune.
4. Frazioni del Comune sono: Coredo, Taio, Tres, Smarano, Vervò, Dardine, Dermulo, Mollaro, Priò, Segno, Tavon, Torra, Tuenetto, Vion.
5. La patrona, anche agli effetti civili, del Comune di Predaia è Santa Giustina, la cui memoria è il 7 ottobre.
6. La data del 13 aprile è dichiarata la giornata della fusione.
7. Lo stemma e il gonfalone comunale sono stati approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 1488 di data 15 settembre 2017.
8. Lo stemma del Comune è così descritto: scudo interzato in pergola rovesciata: d'oro, d'azzurro e di verde caricato di cinque stelle d'argento, sormontato da uno scaglione d'argento dal quale in punta nasce la lettera P maiuscola di nero"; Corona: "Murale di Comune"; Ornamenti: "a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro di rosso contornato di nero".
9. Il gonfalone del Comune è così descritto: drappo rettangolare cadente, dimensioni: cm 90 per cm 180, di colore bianco, terminante con bordo a due angoli rientranti con frangia argentata e con barre laterali rosse e caricato al centro dello stemma comunale ed in basso della scritta dorata COMUNE DI PREDAIA, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta.

Art. 2

Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune di Predaia è ente territoriale autonomo e democratico che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ha autonomia statutaria e finanziaria, nell'ambito delle leggi e delle norme statali e provinciali sulla finanza pubblica.
2. Il Comune, opera nell'ambito delle sue competenze, per una qualificazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Regione Trentino Alto Adige e alle Province di Trento e Bolzano, ponendo come obiettivi la valorizzazione del ruolo di governo che compete ai comuni.

3. Riconosce e garantisce i diritti della persona (politici, civili, economici, sociali, culturali), sia individuali sia collettivi, presenti nella Costituzione repubblicana, nelle Dichiarazioni e Convenzioni degli organismi internazionali e vi orienta le proprie azioni e politiche.
4. Garantisce nello specifico l'uguaglianza formale, quindi il divieto di discriminazioni in base alla razza, la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, la lingua, le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali, e l'uguaglianza sostanziale.
5. Dichiarò il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, sostiene la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli, promuovendo una cultura della pace e dei diritti umani, anche attraverso iniziative di crescita culturale, di informazione e di educazione globali.
6. Riconosce l'importanza della famiglia, della scuola, dell'associazionismo sportivo e culturale, nel contribuire al benessere e alla stabilità della società e all'educazione dei giovani.
7. Nell'ambito della programmazione economica e sociale, adottata come metodo di intervento in relazione alle risorse di cui dispone, attribuisce particolare attenzione alle persone con difficoltà o svantaggiate ed alla prevenzione dei disagi.
8. Garantisce e promuove la partecipazione della cittadinanza, sia come singoli individui, sia nelle formazioni sociali, alla vita politica, economica, sociale, culturale e amministrativa. Valorizza ogni espressione della comunità tesa a favorire effettive forme di cittadinanza attiva.
9. Individua nella solidarietà e nel volontariato un elemento essenziale. A tal fine, incentiva e appoggia azioni di mutualità, cooperazione, associazionismo ed incontro, riconoscendo il rilievo delle tradizioni culturali, civili, religiose e valorizzando le diverse culture presenti sul territorio.
10. Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato e compatibile degli insediamenti e delle infrastrutture sociali. Privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ecosistema ed alla salvaguardia delle specie animali e vegetali presenti sul territorio. Promuove la qualità della vita e la salute pubblica con attività volte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento. Coinvolge in queste attività le associazioni e le scuole presenti sul territorio, conscio che ogni forma di prevenzione deve avvenire innanzitutto nella struttura familiare.
11. Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico. Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e sostenibilità.
12. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo, garantendo il diritto di accedere alle informazioni, agli atti e alle strutture dell'Amministrazione in conformità della legge, dello statuto e dei regolamenti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

Principi di autogoverno

1. Il Comune di Predaia è l'ente di autogoverno della Comunità.
2. L'autogoverno della comunità è esercitato secondo i principi e nei limiti della Costituzione e delle leggi, mediante gli organi, gli istituti ed i poteri di cui al presente Statuto.
3. L'azione amministrativa rispetta i principi della Carta Europea delle autonomie locali, nel rispetto dello Statuto delle Autonomie, delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni e del personale dei Comuni nella Regione Trentino-Alto Adige.
4. Ispira la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità, nonché di leale collaborazione fra i diversi livelli delle istituzioni.

Art. 4

Metodo democratico

1. Il Comune agisce, programma e regola le proprie attività con metodo democratico. Sollecita la partecipazione dei cittadini nelle scelte di maggiore rilievo; stimola la collaborazione delle associazioni costituite e dei gruppi informali.
2. Il Comune assicura ampia informazione ai censiti, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione.

Art. 5

Statuto

1. Il Comune è retto dal presente Statuto.
2. Una copia dello Statuto viene consegnata a tutti i cittadini residenti, al conseguimento della maggiore età.
3. Le eventuali modificazioni statutarie devono essere deliberate con la stessa procedura prevista per lo Statuto.

Art. 6

Potestà regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 7

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia Autonoma di Trento e da altri Enti. Gestisce i servizi pubblici che gli sono affidati con legge.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative non espressamente attribuite dall'Ordinamento ad altri enti e che riguardino la popolazione ed il territorio.
3. Compete in particolare al Comune lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) assetto ed uso del territorio;
 - b) sviluppo e promozione culturale;
 - c) sviluppo dei servizi sociali;
 - d) tutela dell'individuo e della famiglia;
 - e) sviluppo dell'associazionismo locale, della cooperazione in genere e del volontariato;
 - f) sviluppo economico in genere e tutela dei lavoratori;
 - g) sviluppo amministrativo, mediante la partecipazione ad iniziative collaborative sovracomunali e la collaborazione con enti locali istituzionali.

Art. 8

Programmazione

1. Il Comune esercita le proprie funzioni e realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria Comunità.
2. Il Comune, nell'ambito del proprio ruolo e all'interno dei propri settori di intervento, partecipa e concorre alla determinazione delle scelte, obiettivi, piani e programmi dello Stato e della Provincia. Provvede inoltre, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, acquisendo il contributo e l'apporto dei cittadini, delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni operanti nel proprio territorio.
3. Il Comune adotta i principi della collaborazione e della cooperazione come metodo per l'esercizio delle proprie funzioni e della propria attività, nell'ambito della programmazione coordinata tra Provincia e gli altri enti territoriali.
4. Le funzioni attribuite o delegate di competenza dello Stato, della Regione ed eventualmente della Provincia sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative.
5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia le risorse economiche e strumentali necessarie.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DECENTRAMENTO

Art. 9

Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati dei portatori di disabilità, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti prevedono forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 10

Forme associative e organismi di partecipazione

1. La titolarità dei diritti di partecipazione è individuale oppure in forma associata.
2. La titolarità individuale dei diritti di partecipazione spetta ai cittadini residenti nel Comune, può essere estesa ai non residenti quando esercitino in ambito comunale attività prevalente di lavoro attraverso specifiche disposizioni regolamentari.
3. Il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative. Promuove la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguano interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, anche riconoscendoli come interlocutori nelle scelte programmatiche.
4. Il Comune istituisce ed aggiorna un elenco dove vengono iscritti senza formalità le associazioni e gli organismi esistenti nel territorio.
5. Spetta alle associazioni ed agli organismi iscritti, tenuto conto della loro rappresentatività:
 - a) il diritto di informazione nelle materie di competenza;
 - b) la possibilità di consultazione, sulle medesime materie, attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle commissioni consiliari;
 - c) accesso agli eventuali contributi economici del Comune;
 - d) la possibilità di ottenere in uso, ovvero in comodato, locali di proprietà comunale.

Art. 11

Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'accesso e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 12

Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le richieste di informazione sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale, o al Sindaco, i quali provvedono a farle iscrivere all'ordine del giorno, informandone il primo firmatario entro 60 giorni.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Delle proposte non adottate è data comunicazione motivata al proponente.
6. Laddove la proposta riguardi materie di competenza del consiglio comunale, la conferenza dei capigruppo, acquisiti i pareri delle strutture di merito, non oltre un mese dal ricevimento della proposta, la trasmette al consiglio comunale che è tenuto ad esprimersi entro i successivi 60 giorni.
7. Laddove la proposta riguardi materie di competenza della giunta, essa è tenuta ad esprimersi entro 90 giorni, previa acquisizione dei pareri previsti.

Art. 13

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalle leggi statali, regionali e provinciali in materia.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il Regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
3. L'Amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.
4. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti in materia, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 14

Consulte frazionali

1. Al fine di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione all'Amministrazione locale, il Comune di Predaia istituisce le Consulte di frazione, composte di rappresentanti della popolazione residente.
2. La Consulta è un organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni di iniziativa consultiva e svolge i compiti di cui al comma successivo.
3. Le Consulte, hanno lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociopolitica di Predaia. Sono organismi con funzioni di iniziativa consultiva, di coordinamento con facoltà di presentare proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell'ambito territoriale. Esse hanno il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione.
4. La nomina e il funzionamento delle Consulte frazionali sono disciplinate da apposito regolamento.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 15

Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo, propositivo e confermativo statutario, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative.

2. Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente statuto, il referendum può essere richiesto:
 - da almeno il dieci (10) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. In caso di consultazioni che riguardino una frazione, il numero di sottoscrizioni deve essere almeno pari al 10 per cento degli elettori residenti nella frazione in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;
 - dal Consiglio comunale che adotta apposita delibera a maggioranza assoluta.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali, gli iscritti all'AIRE e i minori che alla data della consultazione abbiano compiuto i sedici anni di età e siano in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.
6. L'esito della consultazione referendaria è vincolante per tre anni, se ha partecipato alla votazione il 20 per cento degli aventi diritto. In mancanza del raggiungimento di tale quorum l'amministrazione è comunque chiamata a pronunciarsi sulla questione. Il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 16

Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con le elezioni comunali.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum propositivo può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a norme dello statuto comunale adottate per adeguamenti obbligatori alla legge;
 - b) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria, per un periodo di tre anni dall'esito del referendum;
 - c) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - d) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - e) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - f) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - g) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - h) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - i) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 17

Norme procedurali

1. Il Comitato dei Garanti è nominato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall'insediamento dello stesso, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, ovvero a maggioranza assoluta nelle successive votazioni, ed è composto da tre esperti di cui almeno uno in discipline giuridiche e almeno uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione.
4. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 18

Referendum propositivo e consultivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum propositivo e consultivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che i provvedimenti da assumere abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato dei Garanti, che li ritiene conformi ai quesiti referendari.

Art. 19

Referendum confermativo statutario

1. La proposta di revisione dello statuto, purché questa non derivi da adeguamenti imposti dalla legge, può essere sottoposta a referendum confermativo.
2. La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dalla pubblicazione dello statuto. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta dal Comitato dei Garanti entro i successivi trenta giorni.
3. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è quello previsto dagli articoli precedenti. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.
4. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.

5. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 20

Forum dei cittadini

1. Il comune istituisce sulla propria pagina internet uno spazio dedicato ai cittadini. Il cittadino interessato può inviare segnalazioni, proposte e suggerimenti senza vincoli di forma.

TITOLO IV

ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

Art. 21

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco; sono inoltre organi istituzionali del Comune: il Consiglio, il Sindaco e il Presidente del Consiglio.
2. Le sedute degli organi comunali possono svolgersi anche al di fuori della sede legale, purché all'interno del territorio comunale

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22

Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale rappresenta la Comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita le funzioni di indirizzo, approvando il documento programmatico proposto dal Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
4. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;

- b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Predaia o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro un milione al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
- d) l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato in sede di approvazione dei documenti preliminari di progettazione, degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari;
- e) in materia di apposizione, sospensione superiore agli otto anni ed estinzione del vincolo di uso civico;
- f) la classificazione e declassificazione di beni immobili comunali;
- g) vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale;
- h) può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

Art. 23

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che stabilisce il relativo ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Quando la convocazione sia richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 24

Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente in forma scritta al Presidente del Consiglio, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora l'assenza si protragga per (tre) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 25

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

1. I consiglieri esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato imperativo.
2. Ciascun consigliere ha diritto di:
 - interrogazione; interpellanza; mozione;
 - iniziativa su tutte le questioni sottoposte a deliberazione consiliare;
 - informazione.
3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Al Consigliere comunale spetta la corresponsione del gettone di presenza nella misura fissata dall'ordinamento regionale. Il regolamento disciplina i tempi minimi di partecipazione per il riconoscimento del gettone.
5. Ai componenti delle commissioni comunali previste dalla legge o dai regolamenti, il gettone di presenza per ogni seduta è fissato all'atto della costituzione della commissione stessa.

Art. 26

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, elegge nel suo seno il Presidente con votazione palese a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più giovane di età nel caso di parità.
4. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati. La proposta è approvata se ottiene, a voto palese, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente non può presiedere la seduta che tratta la proposta di revoca che lo riguarda. In tale ipotesi la seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco e degli assessori.
5. Le dimissioni del Presidente, presentate per iscritto, sono efficaci dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Il Vice Presidente è eletto con unica votazione, nella quale viene eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. In caso di impossibilità del Vice Presidente ad esercitare le funzioni vicarie del Presidente, esse sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età.
7. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - g) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 1, sulla base delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - h) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento;
 - i) convoca la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 27

Gruppi consiliari e Conferenza Capigruppo

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del Capogruppo.
2. I Capi dei gruppi consiliari, come individuati ai sensi del comma 1, costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, quale organo consultivo per la programmazione delle adunanze consiliari. Il

regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina il funzionamento ed i rapporti con gli altri organi del Comune e le Commissioni consiliari.

Art. 28

Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento; per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita complessivamente una rappresentanza delle minoranze proporzionata alla loro consistenza.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
4. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla *prorogatio* degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.
5. Le nomine e le designazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi.

Art. 29

Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare dei Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. I Consiglieri delegati partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al loro incarico.
3. La struttura comunale collabora con i Consiglieri delegati nell'espletamento del loro incarico.

Art. 30

Potere di iniziativa

1. Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, ai singoli Consiglieri, secondo le modalità fissate dal Regolamento.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 31

Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 32

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 5 assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, fermo restando il tetto massimo di spesa per la corresponsione dell'indennità di carica, che resta commisurato al limite previsto dal comma 1bis dell'art. 2 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dalla L.R. 9.12.2014 n. 11.
2. Possono essere nominati Assessori, entro il limite e con le facoltà prevista dalle disposizioni regionali, e comunque in numero non superiore a 2, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta comunale deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi secondo le disposizioni di legge.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 34

Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 35

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta.
2. Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Promuove e coordina l'attività degli Assessori con il cui concorso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
4. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni, il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco o

dall'Assessore anziano in età, con qualifica di Consigliere, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco.

6. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio, in allegato alla proposta di bilancio di previsione deliberata dalla Giunta, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, proponendo al Consiglio le modifiche del Regolamento di organizzazione e gli adeguamenti della dotazione organica che ritenesse necessari ed opportuni.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione delle strutture ai funzionari, nonché quelli di collaborazione esterna, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, sentito il Segretario comunale.
8. Il Sindaco inoltre:
 - esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali e provinciali, dal presente statuto e dai regolamenti;
 - interviene in rappresentanza del Comune sottoscrivendo convenzioni, accordi, impegni programmatici quando tali atti siano stipulati tra Amministrazioni pubbliche;
 - stipula gli accordi amministrativi e di programma e sottoscrive i protocolli d'intesa;
 - adotta ordinanze e decreti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti o dagli atti di organizzazione interna;
 - rappresenta il Comune in giudizio e firma il mandato di lite;
 - richiede, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio, finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad Enti pubblici o privati;
 - provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, qualora tali provvedimenti non siano riservati al Consiglio, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio medesimo;
 - sovrintende all'esecuzione degli atti;
 - adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali;
 - provvede, sulla base degli indirizzi del Consiglio in tema di orari degli esercizi commerciali e degli Uffici.

Art. 36

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente indicati dalla legge. In particolare:
 - a) assolve alle funzioni di polizia giudiziaria, quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
 - b) sovrintende, esercita la vigilanza, emana direttive sui servizi di competenza statale in base alle disposizioni vigenti;
 - c) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per i fini contemplati dalla legge;

- d) sovrintende alla vigilanza di quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Commissario di Governo della Provincia.

Art. 37

Atti di natura tecnico - gestionale di competenza del sindaco e della giunta

1. Il Sindaco, oltre alle funzioni indicate agli articoli 34, 35 e 36, adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso rimessi espressamente dalla normativa vigente o da atti organizzativi interni, fermo restando che può delegare tali competenze agli Assessori, al Segretario o ai Responsabili di servizio. La delega può essere adottata con specifico provvedimento o inserita nella deliberazione con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di gestione di cui all'articolo 63, comma 3.
2. La Giunta comunale adotta atti di indirizzo relativi ad acquisti, alienazioni, permuta, costituzione di altri diritti reali e concessione di beni immobili, ferme restando le specifiche competenze del Consiglio comunale e salvo che non siano già definiti in altri strumenti di programmazione. Adotta, inoltre, i seguenti atti di natura tecnico gestionale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3:
 - a) approva i progetti di opere pubbliche e le perizie per lavori di somma urgenza nonché le relative varianti, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici e dal regolamento in materia di attività contrattuale, fatte salve le competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 22;
 - b) adotta i provvedimenti relativi alla definizione di controversie in cui il Comune sia parte e approva le transazioni;
 - c) è competente in materia di disapplicazione e di riduzione delle penali, sentito comunque il responsabile del Servizio competente per materia;
 - d) delibera la risoluzione o la rescissione dei contratti;
 - e) concede sussidi e contributi, comunque denominati;
 - f) approva, anche mediante atto di indirizzo, le iniziative nel settore socio-economico, culturale, turistico, dello sport e tempo libero;
 - g) concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio;
 - h) adotta gli atti in materia di personale, previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Piano Esecutivo di Gestione;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico - gestionale ed organizzativa ad essa espressamente riservati dallo Statuto, dai Regolamenti o dal Piano Esecutivo di Gestione.
3. La Giunta può delegare alcune competenze di cui al comma 2 al Segretario e ai soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune. Tale delega può essere adottata con specifica deliberazione o inserita nel provvedimento con cui viene approvato il Piano Esecutivo di gestione.
4. Al Sindaco e alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui ai commi precedenti è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i

pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

TITOLO V

ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 38

Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.
3. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.
4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
5. Nella nomina o designazione di rappresentanti del comune o di componenti di commissioni (eccetto quelle consiliari) deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, fatte salve eventuali compensazioni nelle nomine e designazioni successive.

Art. 39

Esclusione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO VI

GARANZIE

Art. 40

Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

6. Il Regolamento disciplina le modalità relative alla presentazione di eventuali ricorsi contro le determinazioni assunte dai funzionari comunali.

Art. 41

Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 42

Attivazione dell'istituto

1. All'inizio di ogni mandato, il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un difensore civico comunale o avvalersi delle altre possibilità previste dalla legge. Nel caso il comune nomini un proprio difensore civico, sono possibili convenzioni con altri comuni.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VII

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 43

Principi sull'organizzazione del comune

1. L'organizzazione del comune ha quale riferimento primario e unificante il cittadino e le sue esigenze.
2. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
3. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:

- a) separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, spettanti ai responsabili dei servizi;
 - b) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
 - c) organizzazione del lavoro per progetti e programmi, basata sulla flessibilità e collaborazione delle strutture e delle persone;
 - d) orientamento alla qualità;
 - e) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione.
4. La struttura organizzativa si articola in servizi riuniti per aree secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di attività omogenee.
5. La pianta organica individua:
- a) le aree, i servizi e la loro eventuale articolazione interna;
 - b) le funzioni di competenza dei singoli servizi e le relative dotazioni di personale articolate per profilo professionale;
 - c) i titoli di studio e di servizio richiesti per l'accesso ai posti.

Art. 44

Principi sull'azione e sulla gestione del personale

1. Il Comune promuove, realizza e verifica il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti e le consulta nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
3. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 45

Responsabili di servizio

1. Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai Responsabili di Servizio spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. Ogni anno, il Sindaco e la Giunta, sulla base degli strumenti di programmazione, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per la gestione. I Responsabili di Servizio partecipano alla individuazione degli obiettivi con attività istruttoria, di analisi e di proposta.
3. A seguito dell'approvazione del bilancio, la Giunta assegna ai responsabili di servizio gli stanziamenti riferiti ai programmi di competenza.

4. I Responsabili di Servizio sono responsabili dell'attività svolta dalla struttura alla quale sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 46

Conferimento degli incarichi di Responsabile di Servizio

1. Gli incarichi di Responsabile di Servizio sono conferiti dal Sindaco, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, sentita la Giunta e il Segretario comunale.
2. I Responsabili di Servizio incaricati riferiscono periodicamente sull'attività svolta, secondo modalità stabilite dal Sindaco.
3. Gli incarichi di Responsabile di Servizio sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati.
4. In caso di temporanea assenza del Responsabile di Servizio, le sue funzioni sono svolte da un responsabile sostituto, previamente individuato dal Sindaco ai sensi del comma 1, o in mancanza, dal segretario comunale.

Art. 47

Incarichi direttivi a funzionari

1. Nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro, l'amministrazione potrà istituire particolari posizioni di lavoro, che comportino lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative e di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti a tempo determinato e sono subordinati a meccanismi di verifica annuale dei risultati raggiunti.

Art. 48

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune. E' capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura organizzativa con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i relativi verbali apponendovi la propria firma.
3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti fra i medesimi.

4. Se richiesto dal Sindaco, roga i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.
5. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.
6. Il Vice Segretario svolge le funzioni del Segretario comunale in caso di assenza o impedimento dello stesso. Ad esso è attribuita di norma la direzione di una delle strutture organizzative del Comune o la responsabilità di specifici progetti.

Art. 49

Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

TITOLO VIII

ATTIVITÀ

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 50

Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 51

Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, sono effettuate di norma mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 52

Pubblicazione degli atti generali

1. Ferma restando la disciplina sulla pubblicità legale e sul diritto di accesso civico, con regolamento verranno individuate le modalità più opportune per la comunicazione istituzionale, con particolare riguardo alle frazioni.

Art. 53

Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II - L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 54

I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque in via telematica.

Art. 55

Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 56

Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 57

Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 30 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 58

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune e sul sito internet.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 59

Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;

- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 60

Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO IX - CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 61

Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Art. 62

Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 63

Programmazione economico - finanziaria

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva il documento unico di programmazione ovvero l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente normativa.
2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670.
3. La Giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione ovvero l'analogo strumento gestionale previsto dalla vigente normativa contabile.

Art. 64

Controllo di gestione

1. Il Comune dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il regolamento disciplina il controllo di gestione al fine di:
 - a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
 - b) rilevare, per ciascun centro di costo, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri individuati.

3. Il Segretario comunale e i Responsabili dei servizi propongono gli indicatori, i parametri e le metodologie di rilevazione dei risultati, sovrintendono alla rilevazione dei dati e predispongono la proposta di verifica dei risultati.
4. Il rapporto sulla gestione, accompagnato da relazione della Giunta, è messo a disposizione dei revisori dei conti e presentato al Consiglio comunale.

Art. 65

La gestione del patrimonio

1. L'Amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.
2. I beni immobili del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
4. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 66

Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 67

Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio possono richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO X - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 68

Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza, efficacia, ed economicità.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 69

Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 70

Revisioni dello Statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Le modifiche sono soggette a referendum confermativo statutario alle condizioni e con le modalità previste dal Capo III. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 71

Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 3, e 27 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 72

Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto.

Art. 73

Disposizioni di coordinamento per la prima applicazione

1. Alla data di entrata in vigore dello statuto revisionato, cessano di avere efficacia le norme dei vigenti regolamenti previsti dall'ordinamento in materie specifiche e trovano applicazione le corrispondenti norme statutarie novellate laddove previste.

2. Il presente Statuto è stato:

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28/11/2018;
- pubblicato all'albo pretorio dal 03/12/2018 fino a tutto il 02/01/2019;
- pubblicato sul supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 06/12/2018.

In vigore dal 03/01/2019.

Il Sindaco
- *Paolo Forno* -

Il Segretario Comunale
- *dott.ssa Michela Calovi* -